

avv. Gabriele Babbucci - avv. Mariagrazia Sacchi

(tel. 0577*778423 - 0577 * 786205)

~ ~ ~ ~ ~

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A
MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEI MOTIVI AGGIUNTI
PROPOSTI NEL GIUDIZIO N. 7787/2019 R.G. PENDENTE PRESSO IL TAR
LAZIO - ROMA SEZIONE TERZA BIS DISPOSTO CON ORDINANZA N. 6539
PUBBLICATA IL 10/10/2019

I sottoscritti avv. Gabriele Babbucci (c.f. BBBGRL83A13A006V) e avv.
Mariagrazia Sacchi (c.f. SCCMGR72P66G547Q), quali difensori della sig.ra
Ornella Ranaldo (c.f. RNLRL67B46G227Y) elettivamente domiciliata in Roma,
in viale Liegi n. 44, presso lo Studio dell'avv. Paola Moreschini (c.f.
MRSPLA63R65M082H)

[si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi ai seguenti indirizzi PEC:
g.babbucci@legpec.it; mariagrazia.sacchi@pecavvocatimontepulciano.it o ai
seguenti numeri di telfax 0577/777775; 0577/786205)

AVVISANO CHE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione III
Bis con ordinanza n. 6539 pubblicata il 10/10/2019 ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita
sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR, nonché
sul sito web istituzionale del USR Toscana e, ove dotati di autonomi siti, sui siti
web istituzionali degli altri USR resistenti, del ricorso n. 7787/2019 R.G. integrato
da motivi aggiunti presentati il 07/10/2019 e degli altri atti indicati nella medesima

ordinanza, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO
PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro
generale del ricorso;**

Tar Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, N.R.G. 7787/2019 integrato da motivi
aggiunti presentati il 07/10/2019.

2. Nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

Ricorrente: Ornella Ranaldo (c.f. RNLRL67B46G227Y), nata a Paduli il
06.02.1967, residente in San Casciano dei Bagni (SI), via Paolo Borsellino n. 2,
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gabriele
Babbucci (c.f. BBBGRL83A13A006V) e dall'avv. Mariagrazia Sacchi (c.f.
SCCMGR72P66G547Q) ed elettivamente domiciliata in Roma in viale Liegi n. 44
presso lo Studio dell'avv. Paola Moreschini (c.f. MRSPLA63R65M082H).

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in
persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in persona
del Direttore Generale p.t. e Ambito Territoriale della Provincia di Siena in
persona del dirigente p.t., rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la
Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per
la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la
Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per l'Umbria, per il Veneto, per il Trentino
Alto Adige e Valle d'Aosta, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t.,
rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato di
Roma, via dei Portoghesi n. 12.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

La ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e concessione di misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento n. 4989 del 17 aprile 2019 notificato in data 19.04.2019 con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha comunicato l'esclusione della ricorrente dal Concorso straordinario per esami e titoli per il reclutamento di personale docente per le scuole dell'infanzia e primaria (D.D. n. 1546 del 7.11.2018);

- delle clausole del bando ivi richiamate e nello specifico art. 3 comma 1 e 4 comma 2 del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per le scuole dell'infanzia e primaria (D.D. n. 1546 del 07.11.2018);

- nonché di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ed in particolare del provvedimento con cui è stato approvato il calendario di svolgimento delle prove orali per la Scuola dell'Infanzia posto comune (AAAA) pubblicato sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in data 02.04.2019 – nella parte in cui non risulta menzionata tra i candidati ammessi alla prova orale anche la ricorrente, siccome esclusa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della Graduatoria di merito per posti comuni per la scuola dell'Infanzia (AAAA) PER LA REGIONE TOSCANA del concorso straordinario per esami e titoli per il reclutamento di personale docente per le scuole dell'infanzia e primaria (D.D.G. n. 1546 del 7.11.2018) approvata con D.D.G. n. 332 del 23.07.2019,

successivamente rettificata con D.D.G. n. 345 del 30.07.2019, pubblicata nel sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in data 23.07.2019;

- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi ove lesivi per la ricorrente.

I provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già impugnati con ricorso introduttivo, sono illegittimi in via derivata, perché a loro volta viziati dalla mancata ammissione della ricorrente alle prova orale del concorso straordinario per la scuola dell'Infanzia posto COMUNE (AAAA).

Tale mancata ammissione era illegittima per i motivi già introdotti con ricorso principale, che di seguito si riassumono.

I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI – ARBITRARIETA', IRRAZIONALITA', TRAVISAMENTO E SVIAMENTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

L'ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ha escluso la ricorrente dalla partecipazione alle prova orale del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia posto COMUNE sulla base dell'erroneo presupposto costituito dalla rilevata carenza dei requisiti di ammissione al concorso (conseguimento del Diploma Magistrale ante 2001/2002 e svolgimento, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, di almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell'infanzia) **omettendo ingiustificatamente di considerare gli effetti giuridici prodotti dalla stipula dell'atto transattivo intervenuto con la docente Ornella Ranaldo proprio nell'ambito del procedimento di verifica dei requisiti soggettivi di partecipazione al concorso.**

Orbene, l'intervenuta conciliazione (22.02.2019) con l'Ufficio Scolastico

Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Siena ha espressamente riconosciuto alla sig.ra Ranaldo – docente in possesso di Diploma Magistrale conseguito ante 2001/2002 – la valutabilità del servizio relativo agli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, per tutte le procedure selettive di reclutamento (Concorso, GAE, GdI) e quindi anche ai fini della partecipazione al concorso *de quò*.

L'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale ha invece operato una scelta scorretta privilegiando a parità di requisiti posseduti – alcuni candidati (quelli ammessi a sostenere la prova orale) a discapito della ricorrente.

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati (per violazione del principio di uguaglianza nonché dei principi di imparzialità e buona amministrazione che reggono l'azione amministrativa) e il loro doveroso annullamento.

II. SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITA' ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA – VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana rileva che l'istanza di partecipazione della ricorrente al Concorso Straordinario per la Scuola dell'Infanzia – Posto COMUNE debba considerarsi irricevibile.

Tale assunto non può essere condiviso in quanto il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato realizzato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, la docente Ornella Ranaldo (proprio a causa dell'errore tecnico

imputabile al sistema POLIS) non ha potuto presentare la propria domanda di ammissione alle procedure attraverso la funzione disponibile sul portale on line, dovendo dunque, presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea, con raccomandata AR.

E tuttavia le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che l'Amministrazione per meri malfunzionamenti tecnici giunga ad esercitare attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni *de facto*.

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati (per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e *favor participationis* che importante l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita con modalità telematica) e il loro doveroso annullamento.

4. Indicazione dei controinteressati;

I nominativi dei controinteressati sono contemplati nella Graduatoria di merito per posti comuni per la scuola dell'infanzia (AAAA) approvata dall'USR Toscana con D.D.G. n. 332 del 23.07.2019, successivamente rettificata con D.D.G. 345 del 30.07.2019 e pubblicata sul proprio sito internet istituzionale in data 23 luglio 2019.

La suddetta Graduatoria e l'elenco dei candidati con punteggio rivisto sono allegati al presente atto di avviso di notifica per pubblici proclami.

5. Indicazioni sullo svolgimento del processo;

Lo svolgimento del presente giudizio può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. In particolare la consultazione avviene attraverso l'inserimento del

numero 7787/2019 di registro generale del ricorso.

La prossima udienza in camera di consiglio è fissata per il 19/11/2019.

6. Ordinanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami;

L'Ordinanza dell'adito Tar Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, è la n. 6539 pubblicata il 10/10/2019.

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti.

CON AVVISO CHE

Il MIUR, nonché l'USR Toscana e gli altri USR resistenti, hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza Tar Lazio – Roma, Sezione Terza Bis n. 6539 pubblicata il 10/10/2019;

b. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR, l'USR Toscana e, ove dotati di autonomi siti, gli altri USR resistenti:

c. non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d. dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e. dovranno, inoltre curare, che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Si allegano al presente avviso:

- 1) Ordinanza del Tar Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, n. 6539 pubblicata il 10/10/2019;
- 2) copia del ricorso introduttivo;
- 3) copia del ricorso per motivi aggiunti;
- 4) elenco controinteressati;
- 5) elenco dei candidati con punteggio rivisto;
- 6) quietanza di pagamento di € 100,00=.

Abbadia San Salvatore – Piancastagnaio, 16 ottobre 2019

(avv. Gabriele Babbucci)

(avv. Mariagrazia Sacchi)